COMUNE DI MONTJOVET

Fraz. Berriat, 64
11020 MONTJOVET (AO)

tel. 0166/79131
protocollo@pec.comune.montjovet.ao.it

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNI 2014/2015
CIG 5558737EDF

CAPITOLATO D'ONERI

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

Sommario

Art. 1 - Generalità
Art. 2 - Oggetto dell'appalto
Art. 3 – Prestazioni del broker
Art. 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico
Art. 5 – Pagamento dei premi assicurativi
Art. 6 – Referente del broker
Art. 7 – Durata e facoltà di proroga
Art. 8 – Facoltà di rinnovo
Art. 9 – Corrispettivo del servizio
Art. 10 – Situazione assicurativa del Comune di Montjovet
Art. 11 – Stipulazione ed esecutorietà del contratto
Art. 12 – Subappalto e cessione del contratto
Art. 13 - Rispetto degli obblighi nei confronti del personale e delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
Art. 14 – Responsabilità verso terzi
Art. 15 - Conoscenza delle condizioni d'appalto
Art. 16 - Documenti che fanno parte del contratto
Art. 17 – Valutazione iniziale
Art. 18 – Penali
Art. 19 - Risoluzione del contratto
Art. 20 - Vigilanza e controlli
Art. 21 - Durata del contratto di appalto
Art. 22 - Spese a carico dell'aggiudicatario
Art. 23 - Termini per la sottoscrizione del contratto
Art. 24 - Reperibilità
Art. 25 - Trattamento dei dati
Art. 26 – Nomina responsabile trattamento dei dati, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.196/2003
Art. 27 - Assunzione obblighi di tracciabilità L.136/2010
Art. 28 - Definizione delle controversie
Art. 29 - Norme finali

Art. 1 - Generalità
1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, ad idonea impresa iscritta al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, dell'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Montjovet.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto
1. L'appalto ha per oggetto l'assistenza, la consulenza e la gestione del programma assicurativo globale del Comune, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente, la contrattazione con le compagnie assicurative per conto dell'Ente al fine di perfezionare i contratti assicurativi, l'assistenza nella determinazione dei contenuti contrattuali e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione.

Art. 3 – Prestazioni del broker
Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed, in particolare, ad espletare le seguenti prestazioni:
a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi assicurativi attinenti alla specifica attività del Comune, finalizzate alla razionalizzazione della copertura assicurativa dell'Ente;
b) ricognizione, analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed all'economicità di queste ultime;
c) analisi e valutazione del patrimonio mobile ed immobile assicurabile e del programma assicurativo dell'Ente;
d) studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Ente;
e) rilascio di pareri di congruità in merito alle coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
f) attività di supporto tecnico nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti per l'espletamento delle procedure di selezione, che l'Ente riterrà di indire, nel rispetto della normativa vigente, consistente, in particolare, nell'individuazione dei criteri di aggiudicazione, dei controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto dai capitolati di gara, nella predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte, nonché di supporto tecnico nella valutazione delle offerte e di collaborazione nella successiva fase contrattuale;
g) presentazione, preliminarmente, all'inizio di ogni procedura di gara, di una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;
h) tempestiva segnalazione e trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
i) tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione previo espletamento di indagini di mercato per la verifica delle compagnie assicurative più solide e delle condizioni economiche praticate;
j) consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche ed alle problematiche in materia assicurativa che l'Ente riterrà di sottoporre nel corso del servizio;
k) assistenza nella gestione polizze, con particolare riguardo alla segnalazione della scadenza delle stesse, alla segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, alla segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menziona la trasmissione dell'ammontare delle retribuzioni erogate dall'Ente ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), alla segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia d'assicurazione) e delle modalità per le relative risoluzioni;

l) assistenza, anche con l'eventuale intervento (a richiesta dell'Ente) di proprio personale presso il Comune, consistente in:

- gestione dei sinistri attivi e passivi, (anche pregressi denunciati precedentemente all'assunzione dell'affidamento di cui al presente capitolato), relativamente ai quali sarà cura del broker esprimere e produrre una propria valutazione del danno e della congruità dell'entità del risarcimento;
- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
- presentazione di rapporti periodici, a cadenza semestrale, sull'andamento dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
- elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, con riferimento ad ogni singola polizza;
- analisi dei sinistri pregressi e correnti non risarciti dalle compagnie di assicurazione negli ultimi due anni, al fine di valutare ogni possibile azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

m) formazione ed aggiornamento del personale del Comune, individuato dall'Ente, relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
n) presentazione di un report annuale relativo allo stato del programma assicurativo dell'Ente con l'indicazione degli interventi effettuati, i costi ed i risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;
o) individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza ed assistenza assicurativa;
p) osservanza dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.
Il servizio riguarderà tutte le coperture assicurative attualmente in essere presso il Comune, nonché quelle ulteriori che potrà rendersi necessario attivare durante la vigenza del contratto di brokeraggio assicurativo.

Si precisa che non è consentito il ricorso al subappalto.

Art. 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico

1. Il Comune di Montjovet autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
2. Il Comune si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni e/o proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.
3. Il broker si impegna a mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi, nonché a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune stesso.
4. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né può impegnare l'amministrazione medesima se non preventivamente autorizzato.
5. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Art. 5 – Pagamento dei premi assicurativi

1. Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.
2. Il Comune provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker; pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso, ai sensi dell'art.1901 del Codice civile.

3. Il broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

4. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice, entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 6 – Referente del broker

1. Il referente, indicato in sede di offerta tecnica presentata nei documenti di gara, avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'affidatario del servizio dovrà garantire la reperibilità del referente nelle fasce orarie indicate in sede di gara e dovrà comunque assicurare adeguate modalità di reperimento in caso di urgenza.
2. Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà, comunque, possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Art. 7 – Durata e facoltà di proroga

1. L'appalto avrà durata di anni due, a decorrere dall'anno 2014. Da tale data l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo, adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato d'oneri e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. Il Comune, come precisato nell'articolo successivo, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo per il periodo di 24 mesi, nella forma della ripetizione di servizi analoghi, di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.163/2006, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.
3. L'incarico deve intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge.
4. In ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, il contratto di servizio prevederà la condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali per il servizio relativo.
5. Dalla data di decorrenza dell'incarico, il broker dovrà assicurare la completa gestione del pacchetto assicurativo del Comune, compresa la gestione dei sinistri non ancora definiti al momento dell'assunzione dell'incarico.
6. Nell'eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto giuridico diverso dall'attuale broker incaricato, l'aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
7. Il broker si impegna, altresì, ad assicurare, in caso di scadenza dell'incarico, su richiesta dell'Amministrazione e senza alcun compenso aggiuntivo, la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker od alla stessa Amministrazione.
8. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto previo preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza di ogni annualità.
9. L'impresa appaltatrice sarà comunque tenuta a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni, per i sei mesi successivi alla prima scadenza del contratto, ove ciò sia richiesto dal Comune, in caso di imprevedibili circostanze di necessità ed urgenza.

Art. 8 – Facoltà di rinnovo

1. Il Comune si riserva la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo per il periodo di 24 mesi, nella forma della ripetizione di servizi analoghi, di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), decreto legislativo n.163/2006, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.
L'estensione della durata del contratto potrà avvenire, previa valutazione circa la soddisfazione sul servizio prestato e la persistenza della convenienza rispetto alle condizioni del mercato, entro i tre mesi precedenti la scadenza. Dei presupposti e dei termini del rinnovo si darà atto in apposito provvedimento.

2. E' fatta salva la facoltà di ricorrere ad ulteriori opzioni di rinnovazione o di proroga eventualmente previste da norme italiane e comunitarie, anche ove introdotta successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 9 – Corrispettivo del servizio
1. L'attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto né presente né futuro a carico del Comune, per compensi, rimborsi o quant'altro, ma viene remunerata con una provvigione che resterà a carico delle compagnie di assicurazione, calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker, nei limiti della percentuale massima che il broker si è impegnato ad accettare. Il broker non potrà, pertanto, richiedere né all'Amministrazione, né alla Compagnie di Assicurazione con cui l'Ente ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione spettante, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

2. Nessun compenso potrà essere richiesto, altresì, nel caso in cui l'ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

3. Allo stesso modo, non comporterà alcun corrispettivo a carico del Comune, lo svolgimento da parte del broker di qualsiasi altra attività prevista nel presente capitolato.

4. Data la particolarità della natura del servizio in oggetto, risulta impossibile quantificare, preventivamente, il prezzo dell'appalto, che in ogni caso, come sopra precisato, non sarà a diretto carico dell'Ente. Ai soli fini della quantificazione del CIG identificativo di gara e della misura della cauzione, l'importo annuo presunto del presente appalto viene stimato, in base all'ammontare presunto e indicativo delle commissioni, **in Euro 2.305,50 e quindi in Euro 4.611,00 per la durata biennale dello stesso ed in Euro 9.222,00 per la durata del servizio comprensiva dell'eventuale periodo di ripetizione biennale (anni 2 + 2).**

6. Il broker si impegna a mantenere invariata la misura percentuale delle provvigioni e/o commissioni richieste sui premi imponibili, indicata in sede di gara, per l'intera durata contrattuale.

Art. 10 – Situazione assicurativa del Comune di Montjovet
1. I dati relativi alle polizze assicurative, stipulate dal Comune, in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di gara, sono indicate nel sotto riportato prospetto.

Il monte premi complessivo annuo delle polizze che il Comune intende affidare alla gestione del broker è circa di Euro **15.665,01 lordi**, suddivise nei seguenti rami:

POLIZZE ASSICURATIVE

COMPAGNIA	TIPOLOGIA DI POLIZZA	SCADENZA	PREMIO IMPONIBILE ANNUO
FONDIARIA	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	21.03.2014	**6.500,00**
ASSIPOINT-ARAG	TUTELA LEGALE	21.03.2014	**1.574,50**
UGF	KASKO	21.03.2014	**1.000,00**
FONDIARIA	INCENDIO FABBRICATI	21.03.2014	**2.162,00**
UGF	INFORTUNI	21.03.2014	**787,98**
UGF	R.C. AUTO/INFORTUNI CONDUCENTI	21.03.2014	**3.640,53**

E' stato valutato che non sussistono rischi interferenziali, per cui non si procederà alla redazione del DUVRI.

Art. 11 – Stipulazione ed esecutorietà del contratto

1. La stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara, indicati dagli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006.
2. Prima della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria sarà invitata, entro il termine indicato dal Comune, a presentare la seguente documentazione:
a. garanzia definitiva, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n.163/2006;
b. copia della polizza di responsabilità civile, la cui validità dovrà estendersi all'intera durata dell'affidamento, stipulata ai sensi del D.Lgs. n.209/2005, a copertura di tutti i danni imputabili ad omissioni, negligenza od errori professionali, con un massimale assicurato non inferiore a Euro 3.500.000,00 per sinistro.
3. Il contratto affidato potrà essere stipulato attraverso scrittura privata ed, in quanto compatibili, si applicheranno tutte le norme del Codice Civile.
4.L'aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l'aggiudicatario, mentre l'amministrazione aggiudicatrice è vincolata solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva.
5. La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006.
6. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti il contratto, fra cui, a titolo esemplificativo, diritti di qualsiasi natura, onorari, imposta di bollo, imposta di registro in tutti i casi, compreso quello di registrazione in misura fissa.

Art. 12 – Subappalto e cessione del contratto

1. Stante la natura fiduciaria del rapporto di consulenza e di brokeraggio assicurativo, è vietata ogni forma di subappalto.

2. Salvo quanto previsto dall'art.116 del decreto legislativo n.163/2006, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione con conseguente risoluzione del contratto.
3. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica dell'aggiudicatario.
4. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa.

Art. 13 - Rispetto degli obblighi nei confronti del personale e delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
1. L'impresa appaltatrice è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi);
2. L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni normative, retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.
3. L'attività oggetto dell'appalto si configura come servizio di natura intellettuale e, pertanto, è esclusa dalla predisposizione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); conseguentemente, il presente appalto non comporta costi per i rischi da interferenze, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.81/2008.
4. L'impresa appaltatrice del contratto è tenuta in ogni caso ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza sociale ed al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008 ed, in particolare, a quello della redazione del documento di valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

Art. 14 – Responsabilità verso terzi
1. Il Comune di Montjovet avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subìti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dal D.Lgs. 209 del 7.09.2005, qualora questi siano imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker, nonché dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.
2. Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto che si andrà a stipulare ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere il Comune, che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
3. Il broker risponde, altresì, nei confronti del Comune, di eventuali danni che dovessero insorgere dopo la scadenza dell'incarico, qualora gli stessi siano da imputare a comportamenti, negligenze, errori ed omissioni avvenuti durante la vigenza del contratto.
4. Al fine di garantire il Comune per quanto sopra, il broker dovrà provvedere alla consegna alla medesima, **prima della stipulazione del contratto di servizio**, di copia della Polizza di Responsabilità Civile professionale, stipulata ai sensi del D.Lgs. n.209/2005, a copertura di tutti i danni imputabili ad errori, negligenze od omissioni professionali commesse nello svolgimento dell'incarico affidato, con un massimale assicurato non inferiore a Euro 3.500.000,00 per sinistro, come previsto dall'art.11 del presente capitolato.

Art. 15 - Conoscenza delle condizioni d'appalto
1. È implicito, nell'assunzione dell'Appalto oggetto del presente Capitolato d'oneri, che l'impresa concorrente sia a conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali, i vincoli di ogni tipo e, comunque, di tutte le circostanze che possono influire sulla formulazione dell'offerta tecnica e sugli impegni assunti che ne derivano.

2. L'Impresa Appaltatrice non potrà, nel corso del periodo di gestione, sollevare riserve di sorta in merito alla variazione dei sopracitati fattori.
3. Con particolare riferimento alla normativa applicabile, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo e l'onere, durante tutto il periodo di gestione, di adeguarsi alle eventuali nuove norme che verranno emanate senza che ciò possa costituire motivo di riserva o di richiesta di maggiori compensi.

Art. 16 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del contratto:
a) la lettera di invito costituente il disciplinare di gara;
b) il presente capitolato d'oneri;
c) l'offerta tecnica dell'Impresa Appaltatrice.

2. Fanno anche parte del contratto, sebbene non siano ad esso allegati, i documenti e le norme di legge citate nel presente capitolato.

Art. 17 – Valutazione iniziale

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni relative all'esecuzione del contratto, per i primi tre mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'incarico è sottoposto ad una valutazione ampia e complessiva, che verterà, principalmente, sui seguenti aspetti:
a) Verifica della funzionalità del servizio in base a quanto richiesto nel capitolato ed a quanto proposto nell'offerta tecnica;
b) Competenza dimostrata nella gestione dei sinistri e capacità di risolvere le problematiche connesse;
c) Rapidità dei tempi di risposta, sia rispetto ai problemi emergenti nella gestione dei sinistri, sia rispetto ai quesiti posti dalle strutture aziendali.

Art. 18 – Penali

1. Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, dipendenti da colpa del broker, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, sarà facoltà del Comune, di procedere all'applicazione delle seguenti penali:

a) ritardo nella trasmissione degli atti necessari (es. avviso di indagine di mercato, bando di gara, capitolato, disciplinare di gara, lettera di invito, schema di contratto, modulistica, ecc.) all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi assicurativi: **Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito e comunicato dall'Ente;**

b) ritardo nei tempi di risposta alle richieste del Comune: **Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con comunicazione dell'Ente;**

c) ritardo nella segnalazione preventiva del termine di scadenza per il pagamento dei premi dovuti: **Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 30 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento dei premi;**

d) ritardo nell'apertura delle posizioni di sinistro nei confronti delle Compagnie assicuratrici e/o nell'inoltro delle comunicazioni e delle informative alle controparti: **Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 7 giorni dalla ricezione della denuncia;**

e) ritardo nella mancata presenza presso gli uffici del Comune, qualora richiesto l'intervento: **Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo a quello indicato**;

f) eventuali irreperibilità del broker, riscontrate dall'Ente appaltante, rispetto a quanto disposto dall'art. 6 e dal successivo articolo 24, saranno sanzionate con l'applicazione di una penalità pari a **Euro 200,00 (duecento) per ogni episodio di irreperibilità**.

2. L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale il broker ha facoltà di presentare le proprie controdeduzione entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1. L'Ente Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto senza indennizzo alcuno qualora l'Impresa Appaltatrice non rispetti le condizioni contrattuali.
2. Il contratto può venire risolto, altresì, per le seguenti motivazioni:

a) per fallimento dell'Impresa Appaltatrice;
b) per morte del titolare o scioglimento della società;
c) in caso di cessione a terzi dell'attività del soggetto aggiudicatario;
d) qualora l'Impresa appaltatrice sia colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
e) per violazione del divieto di subappalto;
f) per gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto, che abbiano arrecato o possano arrecare danni all'Ente Appaltante;
g) per impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Ente appaltante;
h) per mancata ripresa del servizio a seguito di interruzione entro i termini fissati dall'Ente Appaltante, fatto salvo i casi di forza maggiore;
i) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
j) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
k) per un diverso assetto organizzativo del Comune, che faccia venire meno la necessità di prestazione del servizio oggetto del presente appalto;
l) in caso di mancato esito positivo della valutazione iniziale;
m) per inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
n) nel caso di ogni altra situazione di inadempienza, qui non contemplata, secondo quanto indicato dall'articolo 1453 del Codice Civile.

Il contratto potrà essere risolto, per grave inadempimento, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Si considera grave inadempimento la contestazione scritta ripetuta almeno tre volte in un anno per lo stesso episodio o per episodi diversi, di inosservanza delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato.

3. La risoluzione del contratto sarà pronunciata mediante opportuno atto amministrativo; contro tale provvedimento, che dichiara la risoluzione del contratto, l'Impresa Appaltatrice ha facoltà di opporsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo al tribunale di Aosta, indicato al successivo art. 28.
4. La risoluzione del contratto porterà con sé la perdita del deposito a garanzia, che verrà incamerato dall'Ente Appaltante senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.
5. L'Impresa Appaltatrice non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della risoluzione del contratto.

Il broker non potrà, inoltre, richiedere né all'Amministrazione, né alla Compagnie di Assicurazione con cui l'Ente ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione spettante, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

Nessun corrispettivo, obbligazione o garanzia di alcuno genere sarà posta a carico del bilancio dell'Ente. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o non si realizzi il buon esito delle gare relative.

Art. 20 - Vigilanza e controlli

1. La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dei servizi disciplinati dal presente Capitolato competono all'Ente Appaltante, che può disporre in qualsiasi momento tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio, onde verificarne l'esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente.
2. A tal fine, l'Impresa appaltatrice è tenuta a collaborare, fornendo tutte le informazioni in suo possesso che le vengano richieste.

Art. 21 - Durata del contratto di appalto

1. L'appalto dei servizi di cui all'articolo 2 del presente Capitolato d'oneri ha durata pari a **due anni** a decorrere dalla data di affidamento dei servizi**.**

Art. 22 - Spese a carico dell'aggiudicatario

1. Qualsiasi spesa inerente il contratto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo o consequenziale a questo, nessuna eccettuata od esclusa, ivi comprese le spese di bollo, di registrazione ed i diritti di segreteria, sarà a carico dell'aggiudicatario.

Art. 23 - Termini per la sottoscrizione del contratto

1. L'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolta secondo le modalità specificate in apposito contratto.

2. L'aggiudicatario è tenuto alla stipula del contratto previa apposita convocazione da parte del Comune.

3. Qualora l'aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto di servizio, l'Amministrazione procederà alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione e si riterrà libera da ogni vincolo, riservandosi fin d'ora la facoltà di adottare le decisioni più opportune per la tutela dell'interesse pubblico e per la realizzazione delle finalità oggetto della presente gara.

Art. 24 - Reperibilità

1. L'Impresa Appaltatrice deve indicare all'Ente Appaltante un recapito operativo dotato di numero telefonico fornito di idonee strumentazioni atte a garantire la costante reperibilità del proprio referente o di idoneo sostituto. Si richiedono, quali dotazioni minimali, un numero telefonico fisso e di cellulare con servizio di segreteria automatica ed un indirizzo di posta elettronica.

2. Eventuali irreperibilità, rispetto a quanto disposto dall'art. 6 e dal presente articolo, riscontrate dall'Ente appaltante, saranno sanzionate con l'applicazione di una penalità pari a Euro 200,00 (duecento) per ogni episodio di irreperibilità, come previsto all'art.18 comma 1, lettera f).

3. Il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, devono essere comunicati all'Ente Appaltante entro la data di inizio del periodo di affidamento dei servizi e comunque ogni volta che interviene una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico.

Art. 25 - Trattamento dei dati

1. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 ed ai sensi dell'art. 13 del decreto medesimo, si informa che:

a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti dall'impresa concorrente riguardano, esclusivamente, l'espletamento della presente gara, nonché le attività ad essa correlate e conseguenti;

b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

c. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;

d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

1) il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento;

2) ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
3) altri soggetti della pubblica amministrazione.
e. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, cui si rinvia.

f. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montjovet, nella persona del suo legale rappresentante.

Art. 26 – Nomina a responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo n.196/2003

1. Il Comune, quale titolare del trattamento dei dati, nominerà l'impresa aggiudicataria nella persona del legale rappresentante, Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.196/2003.
2. L'impresa appaltatrice si impegna a garantire la privacy dell'utente durante l'intero processo di erogazione del servizio ed a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili.

Art. 27 - Assunzione obblighi di Tracciabilità L.136/2010

1. Ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e vista la deliberazione dell'AVCP n.4 del 7 luglio 2011, la Società aggiudicataria, pena la nullità assoluta del contratto di brokeraggio, assume per sé e per i subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla presente legge. Il contratto si intende, automaticamente, risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, a tutta la gestione contrattuale o con le modalità di cui alla normativa sopra richiamata.

Art. 28 - Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Aosta.

Art. 29 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla vigente normativa europea, statale e regionale in materia di appalto di gestione di servizi pubblici ed alla specifica normativa in materia di brokeraggio assicurativo.

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____